

Codice A1409C

D.D. 29 agosto 2022, n. 1553

Accertamento della somma di Euro 240.754,85 sul cap. 27675/22 dell'entrata ed impegno della somma di Euro 240.754,85 sul cap.176024/22 da liquidare a titolo di indennizzo ad un allevatore per l'abbattimento e la distruzione di avicoli infetti da influenza aviaria ad alta patogenicità.



ATTO DD 1553/A1409C/2022

DEL 29/08/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1409C - Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

OGGETTO: Accertamento della somma di Euro 240.754,85 sul cap. 27675/22 dell'entrata ed impegno della somma di Euro 240.754,85 sul cap.176024/22 da liquidare a titolo di indennizzo ad un allevatore per l'abbattimento e la distruzione di avicoli infetti da influenza aviaria ad alta patogenicità.

L'art. 2 punto 4 della L. 218/88, concernente la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali, stabilisce che ai proprietari di detti animali è concessa un'indennità pari al 100% del valore di mercato, calcolato sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dalla citata legge e dal Decreto Ministeriale n. 298 del 20/7/1989.

Il Decreto ministeriale n. 298/89 ha stabilito, all'art. 2, comma 1, che per gli animali appartenenti alle specie bovine, bufaline, suine, equine, ovine, caprine e cunicole, il valore di mercato riferito al momento dell'abbattimento è ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze e riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'Istituto per Studi, Ricerche ed Informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), istituito con Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987 n. 278.

L'art. 5 comma 2 prevede altresì, qualora le categorie di animali da indennizzare non risultino nel listino ISMEA od in mancanza del bollettino della Camera di Commercio, che il valore di mercato venga stabilito da apposita commissione nominata dalla Regione competente per territorio.

Preso atto dell'insorgenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità riscontrato presso l'allevamento O.R.A. Società Agricola Srl, il Sindaco del Comune di Pianfei ha emesso l'Ordinanza n. 1 del 25 febbraio 2012 di abbattimento, sotto controllo ufficiale del Servizio Veterinario dell'ASL CN1, dei volatili presenti nell'allevamento suindicato sito in Via Vecchia di Mondovì 171, Comune di Pianfei (CN).

Presa visione ed assunta agli atti la documentazione trasmessa dal Servizio Veterinario dell'ASL CN1 contenente, tra l'altro:

- la richiesta di indennizzo;
- il provvedimento di carattere ordinatorio;
- l'autocertificazione dell'allevatore in ordine all'opzione per il regime di detersione dell'IVA

la Commissione regionale, nominata dall'Assessore regionale alla Sanità con nota prot. 2137 del 16.06.22 ha stabilito l'importo dell'indennizzo spettante per i capi di proprietà abbattuti secondo le indicazioni della Legge 218/88 e del D.M. 298/89, tenuto altresì conto della maggiorazione della percentuale di compensazione dell'IVA.

Pertanto all'allevamento O.R.A. Società Agricola Srl (cod Az.le 165CN001) spetta un indennizzo pari ad Euro 240.754,85 per aver abbattuto volatili contaminati da influenza aviaria ad alta patogenicità come da allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Considerato che il competente Settore regionale provvederà a rendicontare alla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari – Ufficio I, i dati relativi agli indennizzi effettivamente anticipati dall'Amministrazione Regionale ai sensi della L.218/88 ed a richiederne il ristoro;

atteso che la Ragioneria Generale dello Stato – IGESPES dispone il versamento di quanto rendicontato, su richiesta della Direzione Generale del Ministero della Salute di cui sopra, sul cap. 2700 del Bilancio dello Stato, di pertinenza del Ministero Economia e Finanze.

Tenuto conto del Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41.” e s.m.i..

Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del D. Lgs. n. 118/2011.

Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell'articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Considerato che l'accertamento non è già stato assunto con precedenti provvedimenti ed attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale, d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla d.g.r. 1-3361 del 14 giugno 2021.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 165/2001;
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;
- D.Lgs n. 118 del 23.06.2011;

- Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6;
- D.G.R. n. 1-4970 del 04.05.22;

determina

di accertare la somma complessiva di € 240.754,85, sul cap. 27675/22 dell'entrata del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, da Dipartimento della Ragioneria Generale-IGESPES-Uff.VIII, (cod. versante 298156), la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma complessiva di € 240.754,85 sul cap. 176024/22 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A - Elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dovuta a titolo di indennizzo all'allevamento identificato con cod. az. 165CN001, O.R.A. Società Agricola Srl *omissis* cod. ben. 376360) per aver abbattuto volatili contaminati da influenza aviaria ad alta patogenicità come da allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione;

di dare atto che si tratta di spesa non soggetta agli obblighi di tracciabilità disposti dalla L. 136/2010.

L'indennizzo sarà accreditato mezzo bonifico bancario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1409C - Prevenzione, sanità pubblica veterinaria
e sicurezza alimentare)

Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio

Allegato

COD. AZ. 165CN001

CAPANNONI 1-2-3-4-5

BROILER

Età	Peso in Kg	Prezzo al Kg Valore Camera di Commercio della Romagna	Importo	Compensazione IVA 7,50	IMPORTO TOTALE INDENNIZZO
7 settimane	131.740	1,70	223.958,00	16.796,85	240.754,85